


NEWS APRILE 2019

BUONA PASQUA!

Auguriamo a tutti i nostri clienti una felice Pasqua.

Approfittiamo dell'occasione per informarvi che Ambienta Srl sarà chiusa per ferie dal 23 al 26 Aprile. I servizi riprenderanno regolarmente a partire dal 29 Aprile.



REQUISITI ESSENZIALI DEI PICCOLI TRABATELLI

I piccoli trabattelli sono generalmente impiegati per lavori in spazi ristretti e/o luoghi ad altezza ridotta, il loro utilizzo è previsto dall'art. 111 del D.Lgs. 81/08.

Considerate le loro ridotte dimensioni, i piccoli trabattelli vengono generalmente usati da una persona alla volta e possono sopportare un carico massimo di 150 kg. Tale carico comprende l'utilizzatore, gli utensili, le attrezzature ed il materiale.

I requisiti essenziali che i piccoli trabattelli debbono possedere possono essere distinti in requisiti dimensionali e di sicurezza:

- **Requisiti dimensionali:** sono legati alle dimensioni minime e massime dal trabattello e dei suoi componenti, da queste dipende la stabilità al ribaltamento laterale, ovvero la capacità che ha un piccolo trabattello di opporsi alle azioni che ne determinano il ribaltamento, che principalmente è dovuto al comportamento del lavoratore che si pone lateralmente al trabattello per cui il suo baricentro cade fuori dalla base di appoggio.

Al fine di garantire la massima stabilità l'art. 140 del D.Lgs. 81/08 prevede che i ponti su ruote devono avere la base ampia e le ruote devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti che impediscano lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione di lavori in quota.

- **Requisiti di sicurezza:** sono quelli che permettono il montaggio, lo smontaggio e l'uso sicuro del trabattello e fanno riferimento alle indicazioni obbligatorie del fabbricante che tengono conto delle caratteristiche delle attrezzature e dei vincoli di utilizzo.





NUOVO DECRETO SUI DPI: INASPRITE LE SANZIONI.

Il D.Lgs. n. 17 del 19 Febbraio 2019 in vigore dal 12 Marzo 2019 allinea l'Italia alle disposizioni del regolamento europeo n. 2016/425 del 09 Marzo 2016, conosciuto comunemente come "regolamento DPI".

Il regolamento DPI costituisce lo strumento giuridico, scelto dall'Unione, per uniformare a livello europeo l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, e le procedure di valutazione della conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale.

L'obiettivo del D.Lgs. n. 17/2019 è quello di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei DPI, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, realizzando il coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti. Tra le principali novità segnaliamo che la vigilanza sul mercato spetterà ai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro. L'attività di controllo si svolgerà con il supporto anche delle CCIAA, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli organi di vigilanza di cui all'art. 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. È stato inoltre introdotto un nuovo regime sanzionatorio che inasprisce le pene a carico di tutti i soggetti della catena di produzione e distribuzione dei DPI.

Contattaci

Ambienta Srl
Via G. Leopardi 31/E
52025 Montevarchi (AR)
 055.9102708
info@ambienta.biz,
formazione@ambienta.biz
www.ambienta.biz

Nella tabella sottostante riportiamo le sanzioni previste per i vari soggetti della catena di produzione e distribuzione dei DPI:

Destinatario	Illecito	Sanzione
Fabbricante Importatore	Il soggetto che produce o mette a disposizione sui mercati DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento DPI nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito: a) Se trattasi di DPI di I categoria b) Se trattasi di DPI di II categoria c) Se trattasi di DPI di III categoria	a) Amministrativa pecuniaria da 8.000€ a 48.000€ b) Arresto sino a 6 mesi o ammenda da 10.000€ sino a 16.000€ c) Arresto da 6 mesi a tre anni.
Distributore	Viola gli obblighi previsti dall'art. 11 del Regolamento DPI è punito: a) Se trattasi di DPI di I categoria b) Se trattasi di DPI di II categoria c) Se trattasi di DPI di III categoria	a) Amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 6.000€ b) Amministrativa pecuniaria da 2.000€ a 12.000€ c) Amministrativa pecuniaria da 10.000€ a 60.000€
Fabbricante	Omette di espletare le procedure di cui all'art. 19 del Regolamento DPI è punito: a) Se trattasi di DPI di I categoria b) Se trattasi di DPI di II categoria c) Se trattasi di DPI di III categoria	a) Amministrativa pecuniaria da 5.000€ a 30.000€ b) Amministrativa pecuniaria da 10.000€ a 60.000€ c) Amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000€
Fabbricante	Omette di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all'art. 15 del Regolamento DPI, qualunque sia la categoria	Amministrativa pecuniaria da 6.000€ a 36.000€

Chiunque	Mette sul mercato DPI privi della marcatura CE	Amministrativa pecuniaria da 3.000€ a 18.000€
Chiunque	Appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limita la visibilità e la leggibilità.	Amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 6.000€
Chiunque	Promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del Regolamento DPI	Amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 6.000€.

I CORSI IN PROGRAMMA DA MAGGIO

- **Martedì 14 Maggio** dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **dirigenti/RSPP**.
- **Mercoledì 22 Maggio** dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi degli art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **Preposti**.
- **Mercoledì 22 Maggio** dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **Preposti**.
- **Martedì 28 Maggio** dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e **04 Giugno** dalle 09.00 alle 13.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per **addetti alla conduzione di gru per autocarro**.
- **Martedì 28 Maggio** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per **addetti alla conduzione di gru per autocarro**.
- **Giovedì 13 Giugno** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Giovedì 13 Giugno** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Mercoledì 12 Giugno** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori rischio basso**.
- **Mercoledì 12 e Martedì 18 Giugno** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori rischio alto**.
- **Mercoledì 12 Giugno** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori (mansioni impiegate)**.
- **Martedì 18 Giugno** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori rischio alto (operai)**.
- **Giovedì 27 Giugno** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)** e **RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)**.

(I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)